

VISTO l'art. 5 della Legge 8/6/'90, n. 142;

RITENUTO lo schema di Regolamento proposto per la approvazione corrispondente pienamente alle esigenze di questo Comune;

VISTO il Capo II° del D.Lgs. 15/11/'93, n. 507;

VISTO l'allegato parere espresso dal Segretario Generale sotto il profilo della legittimità e dai Responsabili dei Settori in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in esecuzione dell'art. 53 della Legge 8/6/1990, n. 142;

DELIBERA

- di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il "Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" che si compone di n. 31 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di disporre che il responsabile del servizio firmatario di detta proposta di deliberazione ottempererà alle procedure amministrative tutte previste per il definitivo attuarsi di quanto deliberato;
- di stabilire che il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 142/'90, è pubblicato all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.-
- di inviare il presente Regolamento al Ministero delle Finanze, in osservanza del disposto degli artt. 35, comma 2° e 57 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507.-
- di sottoporre il presente provvedimento a controllo preventivo del CO.RE.CO. di Taranto ai sensi dell'art. 45 della Legge n. 142/90.

Allegato sostanziale alla
deliberazione C.C./G.C.
N. 169 del 26-06-1994

COMUNE DI MOTTOLA
Provincia di TARANTO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LE OCCUPAZIONI DI

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

CAPO I
NORME GENERALI AMMINISTRATIVE

-----**-----

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, così come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 1993, n.566, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Art. 2
Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

5. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato, sono altresì soggette all'imposizione da parte del Comune.

Art. 3
Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, nell'ambito del territorio comunale.

Art. 4
Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 507/93, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti i medesimi, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali nei limiti e per i singoli casi espressamente previsti nel presente Regolamento.

Art. 5

Domanda di concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche di cui al precedente art. 2, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta e alla tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche, è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

5. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è accordata, sempre secondo tariffa, al primo richiedente.

6. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1, è fissato in sessanta giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di altri trenta giorni.

8. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data richiesta di inizio dell'occupazione.

Art. 6

Rimborso spese

1. Alla richiesta di concessione di cui al precedente art. 4 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale di un fondo rimborso spese pari a £. 50.000,-, comprensiva di diritti di stampati, diritti di istruttoria, diritti di sopralluogo.

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della G.M.

Art. 7

Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori

che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Art. 8

Mestieri girovaghi, artistici e commercio
su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautori, sonatori, funamboli, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un quarto d'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Art. 9

Autorizzazione

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di cui al precedente articolo 8 e quelle di breve durata di cui al successivo comma 3, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Sindaco, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione e alla costruzione degli impianti e dei manufatti, nonché ad ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

2. Se ritenuto opportuno e necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

3. Per le occupazioni temporanee di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, con riferimento a determinate località, il Sindaco potrà disporre l'esonero della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti di ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

Art 10

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare

immediata comunicazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistano le condizioni d'urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonchè quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

Art. 11
Disciplinare

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente art. 9 dovranno prevedere di :

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con i terzi per ogni modifica delle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- 1) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
 - 2) Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

Art. 12
Autorizzazione di altri uffici comunali o di altri enti
Diritti di terzi

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme parti-

colari.

2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

Art. 13

Revoca delle concessioni

1. Qualora per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare la concessione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi (Art 41 D.Lgs. 507/93).

4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto, le attrezzature e quant'altro e provvedendo alla migliore pulizia e sistemazione dei luoghi, evitando danni al Comune e a terzi.

Art. 14

Decadenza delle concessioni

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorchè non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.

3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente art.13.

Art 15

Sospensione delle concessioni

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente art. 13.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Art. 16
Norme per la esecuzione di lavori

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione :

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;

d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare il tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica e il decoro cittadino.

Art. 17
Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili di sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via

amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

Art. 18
Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti passivi di cui al precedente art. 3 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecentolire o per eccesso se è superiore.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento dei cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art. 19
Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione ai contribuenti nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è ef-

fettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente art. 18, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonchè le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua con le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

CAPO II
NORME DI NATURA TRIBUTARIA

-----**-----

Art. 20
Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art.43, comma 1, del D.Lgs. 507/93, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla classe IV.

2. La presa d'atto della riclassificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione nei termini previsti dall'art.40, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

Art. 21
Suddivisione del territorio comunale

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato con Delibera di C.C. n.41 del 10/06/1963 e precisamente come segue :

1^ Categoria :

Corso Vittorio Emanuele
Piazza Plebiscito
Corso Umberto
Piazza XX Settembre
Largo Rosario
Via Mazzini
Via Margherita
Belvedere Amm. Luigi Sansonetti
Piazza Giosuè Carducci
Largo Chiesa

2^ Categoria :

Tutte le altre vie e spiazzi esistenti nel resto dell'abitato

3^ Categoria :

Sobborghi e frazione di San Basilio

Art. 22
Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla G.M. entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

2. In linea con la delibera di G.M. n.130 del 16/02/'94 si ribadisce l'adozione delle tariffe minime previste al Capo II del D.Lgs. 507/93 sia per le occupazioni di natura temporanea che quelle di tipo permanente.

3. Le misure di tariffa così stabilite sono riferite, ai sensi dell'art.42, comma 6, del D.Lgs. 507/93, alla 1^a categoria. Le tariffe delle altre categorie sono così ottenute:

- Prima categoria 100 per cento;
- Seconda categoria 80 per cento;
- Terza categoria 60 per cento.

Art. 23

Occupazioni permanenti Facoltà di riduzione o maggiorazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 507/93, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

2) Ai sensi dell'art.44, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 507/93, per occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, si applica una riduzione del 30 per cento.

3) Ai sensi dell'art.44, comma 8, del D.Lgs. 507/93, per gli accessi carrabili o pedonali esclusi dall'imposizione ai sensi del precedente comma 7, e per una superficie massima di mq.10, qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto, si applica la normale tariffa di cui al medesimo art, 44 comma 3, prevista per passi carrabili.

4) Per i passi carrabili, costruiti direttamente dal Comune, di cui all'art.44, comma 9, del D.Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta al 10 per cento.

5) Per i passi carrabili di cui all'art.44, comma 10, del D.Lgs. 507/93, la tassa è ridotta al 30 per cento.

Art. 24

Occupazioni temporanee Criteri, maggiorazioni e riduzioni

1. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

- a) fino a 12 ore : riduzione del 40 per cento;
- b) oltre 12 ore fino a 24 ore : tariffa intera.

2. Per le occupazioni temporanee si applica fino al 15° giorno la tariffa intera; oltre il 15° giorno la riduzione del 20 per cento.

3. Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 507/93

- comma 2, lett.c) - per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 30 per cento;

- comma 4 - per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento;

- comma 6 - per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 30 per cento.

Art. 25
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. In riferimento alla lettera d) del medesimo art. 49, si fa presente che l'esenzione per occupazioni occasionali è valida fino ad un massimo di occupazione pari ad 1 ora mentre per la sosta dei veicoli necessaria al carico e lo scarico delle merci tale limite è fissato in mezz'ora e semprechè non vi siano spazi privati da utilizzare in alternativa per le medesime operazioni.

2. Sono esenti inoltre le seguenti occupazioni :

a) quelle di pronto intervento con ponti, steccati, scale, ecc. per piccoli lavori di riparazione, manutenzione, ecc. di durata non superiore ad un'ora.

b) quelle per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi), con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata superiore alle tre ore.

Art. 26
Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa, si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

2. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente Regolamento, si applica una pena pecuniaria da f. 50.000 a f. 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione. Tale pena è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata e dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art. 27
Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

a) all'Intendente di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;

b) alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

Art. 28
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 29
Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del

pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 30
Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta, come segue, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 507/1993 :

- a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare denuncia ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
- b) comma 4 - per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10%, con una tassa minima di £. 50.000.
- c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 % - «senza la concessione delle agevolazioni previste, per dette specifiche ipotesi di occupazione, dalla nuova normativa in vigore dal 1994» (vedi circolare n.1 del 15/01/1994 Ministero Delle Finanze, Dir.Gen.Fisc.Loc.). Si rimanda per le misure tariffarie alla deliberazione di G.M. n. 130 del 16.02.1994;
- d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi alle annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal Capo II del D.Lgs. 507/1993, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.68 del D.P.R. n.43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art. 31
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994 (Art. 56, comma 2, del D.Lgs. 507/1993).